

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

11° Anno n. L 255

18 ottobre 1968

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I . Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1620/68 della Commissione, del 17 ottobre 1968, che modifica il regolamento (CEE) n. 1104/68 per quanto concerne la non applicazione di importi di compensazione negli scambi di determinati prodotti lattiero-caseari tra il Belgio e il Lussemburgo	1
Regolamento (CEE) n. 1621/68 della Commissione, del 17 ottobre 1968, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala	2
Regolamento (CEE) n. 1622/68 della Commissione, del 17 ottobre 1968, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 1623/68 della Commissione, del 17 ottobre 1968, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	5
Regolamento (CEE) n. 1624/68 della Commissione, del 17 ottobre 1968, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di grano o di segala	7
Regolamento (CEE) n. 1625/68 della Commissione, del 17 ottobre 1968, che modifica i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso	10
Regolamento (CEE) n. 1626/68 della Commissione, del 17 ottobre 1968, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso	12
Regolamento (CEE) n. 1627/68 della Commissione, del 17 ottobre 1968, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	14
Regolamento (CEE) n. 1628/68 della Commissione, del 17 ottobre 1968, che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate	15
Regolamento (CEE) n. 1629/68 della Commissione, del 17 ottobre 1968, relativo alla fissazione dei supplementi che si aggiungono ai prelievi per il riso e le rotture di riso	17

(segue)

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 1630/68 della Commissione, del 17 ottobre 1968, relativo alla fissazione del correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	19
Regolamento (CEE) n. 1631/68 della Commissione, del 17 ottobre 1968, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso	21

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

68/361/CEE :

Decisione del Consiglio, del 15 ottobre 1968, che istituisce un Comitato veterinario permanente	23
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1620/68 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 1968**

che modifica il regolamento (CEE) n. 1104/68 per quanto concerne la non applicazione di importi di compensazione negli scambi di determinati prodotti lattiero-caseari tra il Belgio e il Lussemburgo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano validi per la campagna lattiera 1968/1969 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 233 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, le disposizioni di detto trattato non ostano all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni non sono raggiunti in applicazione del suddetto trattato ;

considerando che il Belgio e il Lussemburgo hanno attuato un mercato unico, tra l'altro, per i prodotti lattiero-caseari ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1043/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo alle norme generali previste per equare l'incidenza degli importi correttivi applicati ai prezzi d'intervento di determinati prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, negli scambi tra il Belgio e il Lussemburgo dei prodotti citati in detto regolamento vengono applicati degli importi di compensazione ; che tale disposizione è in ritardo in confronto allo stato d'attuazione dell'unione economica belgo-lussemburghese ;

che essa complica, inoltre, le pratiche amministrative, dato che gli importi di compensazione che devono essere concessi da uno Stato membro in caso di forniture e che devono essere riscossi dall'altro in caso di acquisto ammontano allo stesso livello ;

considerando che è pertanto opportuno che negli scambi dei prodotti di cui trattasi tra gli Stati membri in questione non vengano concessi o riscossi gli importi di compensazione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1104/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo agli importi di compensazione applicabili per alcuni prodotti lattiero-caseari nella campagna lattiera 1968/1969 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1389/68 ⁽⁴⁾, è completato dal seguente paragrafo :

« Tuttavia, gli importi di compensazione fissati negli allegati I e II non sono applicati negli scambi tra il Belgio e il Lussemburgo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 178 del 25. 7. 1968, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 221 del 7. 9. 1968, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1621/68 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 1968
che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano
o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1139/68 ⁽²⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi offerti e dei corsi odierni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, i prelievi attualmente in vigore devono

essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 1°.8.1968, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 ottobre 1968 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	49,08
10.01 B	Frumento duro	48,48
10.02	Segala	45,58
10.03	Orzo	46,04
10.04	Avena	39,91
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	44,54 ⁽¹⁾
10.05 B	Granturco altro	44,54
10.07 A	Grano saraceno	5,33
10.07 B	Miglio	43,08
10.07 C	Sorgo e durra	38,75
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di spelta	64,80
11.01 B	Farine di segala	73,57
ex 11.02 A	Semole e semolini di frumento (grano duro)	85,20
ex 11.02 A	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	69,78

⁽¹⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1622/68 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 1968

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1140/68 ⁽²⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 10.8.1968, pag. 22.

cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 ottobre 1968 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

(u.c. / l)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	2,50
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	2,45
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0,25	0,25	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0,20	0,20	0
10.05 B	Granturco altro	0	0,20	0,20	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0,25	0,25	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,445	0,445
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,333	0,333
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1623/68 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1968

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, terza frase,

considerando che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno della presentazione della domanda del titolo, adottata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, dietro richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante la validità del titolo; che in questo caso un correttivo deve essere applicato alla restituzione;

considerando che il regolamento n. 633/67/CEE ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 427/68 ⁽³⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei cereali;

considerando che in virtù di detto regolamento la restituzione applicabile nel giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più; che la restituzione deve essere, d'altra parte, aumentata di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, para-

grafo 2, del regolamento n. 140/67/CEE ⁽⁴⁾ prendendo come base, per ciascun mese di validità del titolo d'esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte d'imbarco nel mese nel quale sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, quando il titolo d'esportazione è valido fino all'esportazione del quinto mese successivo a quello durante il quale è stato rilasciato, l'importo della restituzione fissata anticipatamente, applicabile ad una esportazione di grano tenero e di orzo, effettuata durante i due ultimi mesi di validità del titolo, deve essere eguale, per ciascun prodotto, a quello applicato ad un'esportazione effettuata nel terzo mese successivo a quello durante il quale il titolo è stato rilasciato;

considerando che risulta dall'insieme delle disposizioni citate innanzi che il correttivo applicabile il 18 ottobre 1968 deve essere fissato come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che il correttivo così fissato sarà modificato quando l'applicazione della regola del calcolo di cui sopra comporterà una modifica del suo importo superiore a 0,125 unità di conto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 233 del 28. 9. 1967, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 88 del 9. 4. 1968, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 ottobre 1968 che fissa il correttivo applicabile
alla restituzione per i cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
ex 10.01	Frumento duro	0	— 1,75	— 2,25	— 2,00
10.02	Segala	0	0	+ 2,45	+ 2,45
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	— 1,50	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0	0	— 1,75

REGOLAMENTO (CEE) N. 1624/68 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1968

che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di grano o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE la differenza fra i corsi ed i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni alla esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽²⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e, d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;

considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e semolini di grano o di segala, detti

criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento n. 139/67/CEE ; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati ; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE ⁽³⁾ ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate conformemente all'allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissata alcuna restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1968.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.⁽³⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 ottobre 1968 che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di grano o di segala

Numero tariffario	Designazione dei prodotti	(u.c. / t) Ammontare delle restituzioni
ex 10.01	Frumento tenero ⁽¹⁾ e frumento segalato : — per le esportazioni verso : — i paesi della zona I, ad eccezione della Giordania e del Libano — la Giordania ed il Libano — i paesi della zona II — i paesi della zona III — i paesi della zona IV a) — i paesi della zona IV b) — i paesi della zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Uruguay — il Brasile — l'Uruguay — i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan — il Pakistan — l'India — i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan — il Sudan — i paesi della zona V c), ad eccezione del Giappone e di Hong-Kong — il Giappone e Hong-Kong — il Portogallo, la Grecia, la Jugoslavia e Malta — l'Irlanda — la Danimarca — la Norvegia — il Regno Unito — l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi — per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso : — il Regno Unito — la Svizzera — per le esportazioni verso : — gli altri paesi terzi, ad eccezione della Norvegia — la Norvegia Grano denaturato : — per le esportazioni verso : — la Svizzera — gli altri paesi terzi, ad eccezione del Regno Unito	47,50 46,50 46,50 47,00 46,50 48,50 49,50 48,50 47,50 45,50 46,50 43,50 49,00 46,50 46,50 51,50 47,50 47,00 46,00 46,50 44,00 39,50 45,00 39,00 40,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala ⁽¹⁾	35,00
10.03	Orzo : — per le esportazioni verso i paesi della : — zona IV c) — zona V c) — per le esportazioni verso : — l'Austria e il Regno Unito — la Svizzera e il Liechtenstein — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,00 46,00 40,00 39,00 44,00
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro : — per le esportazioni verso : — i paesi della zona IV b) — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — il Regno Unito — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,00 38,00 40,00 43,00

⁽¹⁾ Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 120/67/CEE.
N. B. Le zone sono stabilite dal regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11. 10. 1967).

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è 2 u.c./t.

		(u.c. / t)
Numero tariffario	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
ex 10.07 B	Miglio	25,00
ex 11.01 A	Sorgo — durra	40,00
ex 11.01 B	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520 :	
	— per le esportazioni verso i paesi della :	
	— zona I	78,00
	— zona II	76,50
	— zona III a)	81,00
	— zona III b)	81,00
	— zona IV a)	78,95
	— zona IV b)	79,70
	— zona IV c)	85,00
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,35
	— tenore in ceneri da 521 a 600 :	
	— per le esportazioni verso i paesi della :	
	— zona I	64,40
	— zona II	67,40
	— zona III a)	69,40
	— zona III b)	67,40
	— zona IV	69,40
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	— tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	— tenore in ceneri da 901 a 1100 :	
	— per le esportazioni verso i paesi :	
	— della zona I	53,90
	— della zona III a)	65,90
	— della zona IV a)	68,20
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,90
	— tenore in ceneri da 1101 a 1650 :	
	— per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	51,00
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	— tenore in ceneri da 1651 a 1900 :	
	— per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01 C	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	— tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	— tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	— tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	— tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	— tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	— tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro :	
	— per le esportazioni verso i paesi della zona IV b)	75,00
	— per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	73,50
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero :	
	— per le esportazioni verso i paesi :	
	— della zona IV b)	77,05
	— della zona I	73,90
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,70

REGOLAMENTO (CEE) N. 1625/68 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 1968
che modifica i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1328/68 ⁽²⁾ ;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1328/68 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è

indicato nell'allegata tabella del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono modificati nell'allegata tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 216 del 31. 8. 1968, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 ottobre 1968 che modifica i prelievi applicabili
al riso e alle rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(u.c. / 100 kg)	
		Paesi terzi	S.A.M.A. P.T.O.M.
10.06	Riso :		
	A. greggio o semigreggio (non pilato) :		
	(I) Riso greggio (non pilato)	2,496	1,896
	(II) Riso semigreggio (non pilato)	3,120	2,370
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :		
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/ larghezza inferiore a 2 :		
	(a) Riso semilavorato	7,070	5,611
	(b) Riso lavorato a fondo	7,530	6,012
	(II) altro :		
	(a) Riso semilavorato	7,890	6,326
(b) Riso lavorato a fondo	8,458	6,821	
C. spezzato	0	0	

REGOLAMENTO (CEE) N. 1626/68 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1968

che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo ⁽²⁾, modificato dal regolamento n. 1019/67/CEE ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale ; che, in conformità della stessa disposizione occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 669/67/CEE ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1057/68 ⁽⁵⁾, ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1967/1968, la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quan-

do la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima ;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture ;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo, ma non compresi nell'allegato, non è fissata alcuna restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 ottobre 1968 che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni (u.c. / 100 kg)
10.06	<p>Riso :</p> <p>A. greggio o semigreggio (non pilato) :</p> <p>(I)</p> <p>(II) Riso semigreggio (non pilato) :</p> <p>(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2</p> <p>(b) altro :</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi</p> <p>B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :</p> <p>(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :</p> <p>(a) Riso semilavorato :</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi</p> <p>(b) Riso lavorato a fondo :</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi</p> <p>(II) altro :</p> <p>(a) Riso semilavorato :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi</p> <p>(b) Riso lavorato a fondo :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi</p>	<p>1,90</p> <p>1,42</p> <p>2,20</p> <p>2,35</p> <p>3,91</p> <p>2,50</p> <p>4,16</p> <p>1,92</p> <p>5,13</p> <p>2,06</p> <p>5,50</p>

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1627/68 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1968

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 846/68 ⁽²⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 846/68, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 152 del 1° 7. 1968, pag. 7.

ALLEGATO

		<i>(u.c. per 100 kg.)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	21,08
	II. zucchero greggio	17,61 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	21,08
	II. zucchero greggio	17,61 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1628/68 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1968

che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/68⁽²⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1207/68 ai dati ed alle cotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto è indicato negli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti delle voci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb), eccettuate le carcasse e mezzene di bovini adulti, sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1025/68⁽³⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSOLT

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 9.8.1968, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 174 del 23.7.1968, pag. 9.

ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 21 ottobre 1968 all'importazione in provenienza dai paesi terzi

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Importo in u.c./100 kg
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo : A. delle specie domestiche : II. altri : a) vitelli b) altri : 1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (a) 2. non nominati	Peso vivo 0 (b) 24,210 24,210 (b)
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. carni : II. della specie bovina : a) domestica : 1. fresche o refrigerate : aa) di vitello : 11. carcasse e mezzene 22. quarti anteriori e busti 33. quarti posteriori e selle bb) di bovini adulti : 11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati 22. quarti anteriori 33. quarti posteriori cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti : 11. pezzi non disossati 22. pezzi disossati	Peso netto 0 0 0 45,999 45,999 55,199 68,999 82,314
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate : C. altre : I. carni della specie bovina domestica : a) carni : 11. non disossate 22. disossate	68,999 82,314

(a) Sono ammessi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra la Comunità economica europea e la Danimarca.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1629/68 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1968

relativo alla fissazione dei supplementi che si aggiungono ai prelievi per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei quattro mesi seguenti; che l'importo di ogni supplemento deve essere lo stesso per tutta la Comunità;

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967 ⁽²⁾, modificato dal regolamento n. 1018/67/CEE ⁽³⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;

considerando che ai sensi di detto regolamento quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16, del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 16, del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo

di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente a quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non v'è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precisate, i supplementi applicabili al 18 ottobre 1968 devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSCHOLT

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 ottobre 1968 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2
10.06	Riso :					
	A. greggio o semigreggio (non pilato) :					
	(I) Riso greggio (non pilato)	0	0	0	0,904	0,904
	(II) Riso semigreggio (non pilato)	0	0	0	1,130	1,130
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :					
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :					
	(a) Riso semilavorato	0	0	0	0	0
	(b) Riso lavorato a fondo	0	0	0	0	0
	(II) altro :					
	(a) Riso semilavorato	0	0	0	0	0
(b) Riso lavorato a fondo	0	0	0	0	0	
C. spezzato	0	0	0	0	0	

REGOLAMENTO (CEE) N. 1630/68 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1968

relativo alla fissazione del correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, 1° comma,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo ;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68 ⁽³⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso ;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ; che per contro la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il

prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE ; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 365/67/CEE ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento n. 1018/67/CEE ⁽⁵⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione ;

considerando che come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 18 ottobre 1968 deve essere fissato nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31.7.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 204 del 24.8.1967, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 222 del 10.9.1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. 174 del 31.7.1967, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. 311 del 21.12.1967, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 ottobre 1968 che fissa il correttivo applicabile
alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3
10.06	Riso :						
	A. greggio o semigreggio (non pilato) :						
	(I) Riso greggio (non pilato)	0	0	0	0	0	0
	(II) Riso semigreggio (non pi- lato)	0	0	0	0	0	0
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :						
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lun- ghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza infe- riore a 2 :						
	(a) Riso semilavorato	0	0	0	0	0	0
	(b) Riso lavorato a fondo	0	0	0	0	0	0
	(II) altro :						
	(a) Riso semilavorato	0	0	0	0	0	0
	(b) Riso lavorato a fondo	0	0	0	0	0	0
	C. spezzato	0	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1631/68 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1968

che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1516/68 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/68 ⁽⁴⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25

unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono in conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1080/68 ⁽⁵⁾, conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68 ⁽⁶⁾, e che sono fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1516/68 modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 240 del 10. 10. 1968, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 243 del 4. 10. 1968, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 ottobre 1968 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (SAMA e PTOM esclusi)	SAMA PTOM
11.01 H	Farina di miglio ⁽¹⁾	4,608	4,358
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio ⁽¹⁾	4,608	4,358
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio ⁽¹⁾	7,087	6,837
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio ⁽¹⁾	7,087	6,837
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio ⁽¹⁾	4,608	4,358
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio ⁽¹⁾	8,191	7,691

⁽¹⁾ L'ammissione a questa voce è subordinata alla condizione che il prodotto in causa abbia un tenore in amido superiore al 45 % ed un tenore in cenere inferiore o uguale al 2 % per i prodotti a base di miglio. Qualora l'una delle due condizioni richieste non sia soddisfatta, il prodotto in causa è classificato nella posizione 23.02 A.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 1968

che istituisce un Comitato veterinario permanente

(68/361/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che per i casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione competenze nel settore veterinario occorre istituire un Comitato composto di esperti degli Stati membri per garantire una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e per dare a quest'ultima la possibilità di procedere alla consultazione di esperti;

considerando che è inoltre opportuno che tale cooperazione si estenda a tutti i settori oggetto di una regolamentazione comunitaria in queste materie; che a tal fine occorre abilitare il Comitato ad esaminare qualsiasi problema riguardante detti settori,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un Comitato veterinario permanente, in appresso denominato il « Comitato », composto di

rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 2

Il Comitato esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle disposizioni adottate dal Consiglio nel settore veterinario, nei casi e nelle condizioni in esse previsti.

Esso può inoltre prendere in esame ogni altro problema che rientri nell'ambito di tali disposizioni e che sia sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno Stato membro.

Articolo 3

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI

